

# Statuto

## **BANCA DEL TEMPO “VOLA IN TEMPO - BARI” (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE)**

**Art. 1** – È costituita, ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, l'Associazione di promozione sociale BANCA DEL TEMPO “VOLA IN TEMPO –BARI” con sede in Bari, Viale Kennedy, 50. L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e deve considerarsi, ai fini fiscali, ente non commerciale, ai sensi dell'art.87, comma I, lett .C. del TUIR approvato con DPR n. 917 del 22 Dicembre 1986, ed è regolata a norma del Libro I, Titolo II Capo III art. 36 e segg. Del Codice Civile, dalle altre norme in materia e dal presente Statuto. La sua durata è illimitata, inoltre potrà istituire delle sedi secondarie in Italia e nell'ambito della Comunità economica europea, direttamente dipendenti dalla sede principale, necessarie per il raggiungimento degli scopi istituzionali. Il trasferimento della sede dell'Associazione non comporta modifica statutaria.

**Art. 2** – L'Associazione, che nella denominazione ed in ogni altro segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, utilizzerà la locuzione BANCA DEL TEMPO “VOLA IN TEMPO - BARI” (ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE) nasce al fine di svolgere attività di solidarietà sociale, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Scopi dell'Associazione sono in particolare:

- 1) La promozione delle iniziative atte a favorire tra i soci la reciprocità nella richiesta e nell'offerta di tempo, di servizi, di attività e saperi. Intende favorire l'estensione della solidarietà nelle comunità locali, incentivare le iniziative di singoli e di gruppi di cittadini, associazioni, organizzazioni ed enti che intendono scambiare parte del proprio tempo per impieghi di reciproca solidarietà e interesse;
- 2) La promozione della cultura, dell'arte e la conservazione delle tradizioni;
- 3) La tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico di cui alla legge 01.06.39, n.1089, ivi comprese le biblioteche e i beni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30.09.1963 N. 1409;
- 3) L'istruzione;
- 4) La tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente con esclusione delle attività esercitate abitualmente, di raccolta dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'art. 7 del D.L. 5.2.1997 N. 22;
- 5) L'identificazione e la promozione di attività lavorative da utilizzare a favore di persone in condizione di necessità, di assistenza e sollecitazione di norme ed iniziative concrete per la realizzazione e lo sviluppo dei principi dell'assistenza alle persone in condizioni di necessità e dei minori;
- 6) Lo svolgimento di segretariato sociale e simili.

L'Organizzazione non ha scopi di lucro e persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale, umana, civile e culturale. Potrà aderire ad altri organismi nazionali ed esteri aventi scopi analoghi, complementari o, comunque, connessi ai propri e partecipare a consorzi e cooperative finalizzati a una o più attività utili

al soddisfacimento degli interessi degli associati. L'Associazione è apolitica, apartitica e non si propone scopi di lucro.

**Art. 3** – Il patrimonio dell'Associazione è costituito da lasciti, donazioni, contribuzioni dei soci e da somme o valori che a qualsiasi titolo vengono versati all'Associazione: i soci di qualsivoglia categoria non potranno mai vantare diritti sul patrimonio sociale. L'Associazione prevede espressamente il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione prevede altresì l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 4** – Le entrate finanziarie con cui l'Associazione si propone il conseguimento dei fini istituzionali sono costituite da contributi di soci, doni, elargizioni, altri proventi.

**Art. 5** – I soci assumono quote di iscrizione annuale. L'ammontare della quota annuale è stabilito dall'assemblea in sede di approvazione di bilancio. Il modello di iscrizione, che si allega al presente statuto, consta di tutti i dati identificativi dell'Associazione, dell'autorizzazione all'utilizzo dei dati personali e della liberatoria per la responsabilità civile e penale.

**Art. 6** – L'Associazione si compone di soci fondatori, onorari, ordinari e benemeriti.

**Art. 7** – Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'organizzazione tutte le persone mosse da spirito di solidarietà che condividono le finalità dell'ente.

Hanno la qualifica di soci fondatori coloro (persone fisiche o enti) che siano intervenuti nella costituzione dell'Associazione o che, pur non essendo intervenuti nella costituzione, abbiano contribuito sia all'istituzione, sia al potenziamento dell'Associazione stessa.

La qualifica di socio fondatore è dichiarata dal Consiglio Direttivo con deliberazione inappellabile. La qualifica di socio onorario viene conferita a personalità sia italiane che straniere, che godano di un incontestato prestigio internazionale. I soci onorari sono dispensati dal pagamento della quota associativa. Possono essere soci ordinari tutti coloro, persone fisiche o enti, che ne facciano richiesta al Consiglio Direttivo ed ottengano dal medesimo, a suo insindacabile giudizio, l'accoglimento della domanda.

Sono dichiarati benemeriti i soci che, a giudizio del Consiglio Direttivo, si siano resi emeriti verso l'Associazione per cospicui apporti di carattere culturale o finanziario a favore dell'Associazione.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Organizzazione.

I soci partecipano a pieno titolo alla vita dell'organizzazione e contribuiscono a determinare le scelte e gli orientamenti.

L'Associazione Banca del Tempo "Volà in tempo – Bari" assicura una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, e prevedendo per gli associati maggiori di età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per l'elezione degli organi direttivi dell'Associazione.

Riuniti in assemblea, i soci hanno diritto di voto:

- per l'approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti;
- per l'elezione degli organi direttivi dell'istituzione.

**Art. 8** – il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente.

Il socio può essere escluso dall'Associazione nei seguenti casi:

- a) morosità protrattasi per tre mesi dal pagamento del versamento richiesto;
- b) gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa. L'esclusione del socio è deliberata dal Consiglio Direttivo e la relativa delibera, contenente le motivazioni del provvedimento, deve essere comunicata all'interessato a mezzo lettera semplice. Il socio interessato dal provvedimento può chiedere che sia posto all'ordine del giorno della successiva Assemblea l'esame dei motivi che hanno determinato l'esclusione al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea – che deve avvenire nel termine di tre mesi – il socio interessato dal provvedimento si intende sospeso.

I soci receduti e/o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione;

**Art. 9** – Sono organi dell'Associazione:

L'Assemblea generale;

Il Consiglio Direttivo;

Il Presidente;

Il Collegio dei revisori dei Conti;

Tutte le cariche sono elettive

**Art. 10** – L'Assemblea generale è costituita da soci di tutte le categorie; l'assemblea generale viene convocata dal Presidente mediante invito scritto indicante il giorno, l'ora, il luogo, l'oggetto della seduta con almeno 15 giorni di preavviso, ovvero mediante avviso scritto affisso nella sede sociale per almeno 15 giorni contenente gli stessi elementi dell'invito. L'assemblea generale si riunisce in sessione ordinaria una volta l'anno in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

La sessione straordinaria è convocata dal Presidente su propria iniziativa o per deliberazione del Consiglio stesso o su richiesta di almeno un decimo dei soci.

**Art. 11** – Spetta in particolare, all'Assemblea generale:

- a) deliberare sugli affari scritti all'Ordine del giorno;
- b) eleggere e revocare soci onorari, ordinari, benemeriti su consiglio dell'organo direttivo;
- c) approvare il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
- d) approvare il regolamento interno dell'Associazione ove il Consiglio Direttivo ne deliberasse l'emanazione;
- e) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e i membri del collegio dei revisori di conti;

f) deliberare sulle modifiche dello statuto con l'osservanza delle disposizioni di cui al quinto comma del presente articolo;

g) stabilire le quote annue di contribuzione.

Le riunioni dell'assemblea generale, in prima convocazione, sono valide con la partecipazione della metà più uno dei componenti ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. Le relative deliberazioni sono sempre adottate a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio o in quelle che riguardano la responsabilità dei Consiglieri, questi non hanno diritto al voto. Per modificare lo statuto occorre la presenza in assemblea di almeno i 3/4 degli associati e del voto favorevole della maggioranza dei presenti.

I soci che non possono intervenire di persona all'assemblea generale possono farsi legittimamente rappresentare, con delega scritta, da altro socio.

**Art. 12** – L'Associazione è diretta da un Consiglio Direttivo, composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri. Tra i componenti del Consiglio Direttivo vengono eletti il presidente, il vice presidente ed un segretario, i quali dureranno in carica due anni e sono rieleggibili.

Tutte le cariche sono gratuite.

**Art. 13** – Il Consiglio Direttivo ha il compito di perseguire i fini istituzionali dell'Associazione.

Convoca le assemblee ordinarie e straordinarie per il tramite del Presidente, ha la responsabilità dell'andamento amministrativo dell'Associazione e deve darne il rendiconto consuntivo annuale, con la pubblicazione degli atti dell'Associazione. Sono di competenza del Consiglio tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, eccetto solo quelli espressamente riservati all'Assemblea.

**Art. 14** – Il Consiglio direttivo si riunisce, di regola, una volta ogni sei mesi per gli argomenti di sua competenza. Potrà essere convocato ogni qual volta sia ritenuto necessario dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata spedita ai Consiglieri almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, o in sua vece, dal Vice Presidente, in mancanza anche di questi da altro membro designato di volta in volta dal Consiglio stesso.

Il Consiglio delibera, a maggioranza semplice, qualunque sia il numero degli intervenuti.

Alla redazione dei verbali provvede il segretario.

**Art. 15** – La firma sociale e la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi, in giudizio o anche in sede amministrativa, spetta al Presidente e, in sua assenza od impedimento, al Vice Presidente o a persona da essi delegata, ai quali spetta in particolare la firma per tutte le operazioni presso Banche, casse di Risparmio ed Uffici Postali ove siano versate le somme e i valori a disposizione dell'Associazione, con facoltà di incassare e rilasciare quietanza e disarichi per qualsiasi credito o rimessa di pertinenza sociale.

**Art. 16** – Il Collegio dei revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e due supplenti.

I suoi compiti sono regolati dalle norme vigenti per il Collegio Sindacale delle società per azione.

**Art. 17** – L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

**Art. 18** – Il Bilancio annuale, va predisposto e sottoposto all'Assemblea dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**Art. 19** – Il consiglio esecutivo predispone inoltre il bilancio preventivo per l'esercizio successivo entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

**Art. 20** – Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati convocati in assemblea straordinaria.

L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione elegge uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa. Il patrimonio, dopo la liquidazione, sarà devoluto a finalità di utilità sociale;

**Art. 21** – Le controversie che dovessero insorgere tra l'Associazione ovvero tra i soci stessi, saranno devolute ad un Collegio Arbitrale composto di arbitri che giudicheranno ex bono et aequo, come amichevoli compositori e senza formalità di procedura. Detti arbitri saranno nominati uno da ciascuno delle parti in causa ed un altro o più, fino a raggiungere un numero dispari, degli altri arbitri come sopra nominati o in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Bari.

Restano salve le inderogabili norme di legge.